

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3234-A

Relazione orale
Relatore BESOSTRI

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 18 novembre 1998

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

di concerto col Ministro degli affari esteri

col Ministro di grazia e giustizia

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1998

INDICE

Pareri:

- della 2 ^a Commissione permanente	Pag.	3
- della 5 ^a Commissione permanente	»	4
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee .	»	5
- della Commissione per le questioni regionali	»	8
Testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	9

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CARUSO)

7 ottobre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Art. 2 e art 6, comma 2: si suggerisce, a fini di armonia con il vigente indirizzo normativo (ad esempio in materia di competenze del giudice di pace in sede penale), di ricomprendere – nell’ambito dei criteri direttivi generali cui dovranno attenersi i decreti legislativi – la possibilità di prevedere l’introduzione di sanzioni accessorie e di strumenti cautelari e di stabilire, inoltre, specifiche modulazioni delle sanzioni amministrative o penali, da graduarsi non solo in relazione alla gravità dell’illecito, ma anche con riferimento alla sua eventuale reiterazione.

Art. 2, comma 1, lettera c): si suggerisce, sempre al fine di armonizzare la previsione anche in via eventualmente preventiva rispetto ai vigenti indirizzi normativi, di aggiungere dopo le parole: «sanzioni amministrative e penali» le seguenti: «, ivi comprese le eventuali sanzioni alternative alla detenzione (quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, l’obbligo di permanenza nella dimora o misure prescrittive specifiche) o sostitutive della stessa».

Art. 9, comma 2, lettera d), n. 1: si suggerisce la soppressione delle parole «coniuge o», al fine di non estendere inutilmente la portata della norma ai casi in cui il coniuge non risulti convivente.

Art. 9: si suggerisce la soppressione del comma 2, lettera e).

La nuova dizione dell’articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (come stabilita al comma 1) estende infatti la relativa previsione a qualsiasi tipo di attività, al contrario di quanto originariamente previsto nel testo sostituito, in cui la stessa era riferita alle sole aziende manifatturiere ancorché a carattere artigianale. La previsione è peraltro concepita nella forma del divieto, per il datore di lavoro, di adibire al lavoro notturno, sicché la volontà in tale direzione espressa dalla lavoratrice appare ininfluenza (per non dire antinomica) collidendo con un divieto *ex lege*: nel caso in cui le lavoratrici non si avvalsero del diritto loro riconosciuto nella citata lettera e), cosa ne sarebbe infatti del divieto generale assoluto di cui all’articolo 5, della legge n. 903 del 1977 (nuovo testo)?

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sul disegno di legge

23 giugno 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

su emendamenti

6 ottobre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: BEDIN)

24 giugno 1998

Preso atto che il Governo si è impegnato ad inserire nel disegno di legge, con un emendamento, le ulteriori direttive il cui termine di attuazione scade entro il 1998 ovvero a presentare un nuovo disegno di legge di recepimento entro la fine dell'anno e considerando che con il provvedimento all'esame l'Italia si pone sostanzialmente in regola - sotto il profilo legislativo - con la trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie, sul disegno di legge in esame la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

la Giunta sottolinea l'esigenza di rispettare in futuro l'articolo 2, comma 3, della legge n. 86 del 1989, il quale prevede che nella relazione introduttiva del disegno di legge comunitaria si dia conto dello stato del contenzioso con l'Unione europea;

la Giunta sottolinea altresì l'esigenza di applicare l'articolo 13, comma 3, della legge n. 128 del 1998, legge comunitaria 1995-1997, il quale prevede che la suddetta relazione introduttiva dia conto anche delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria, il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno, e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria;

la Giunta propone inoltre di introdurre nel disegno di legge disposizioni volte a modificare l'articolo 2, comma 3, della legge n. 86 del 1989, come risulta modificato dal citato articolo 13, comma 3, della legge n. 128 del 1998, affinché, tenendo conto dei tempi necessari per adottare i provvedimenti delegati o autorizzati dalla legge comunitaria, la suddetta relazione introduttiva dia conto anche delle direttive non inserite il cui termine di attuazione scade nell'anno successivo a quello di presentazione della legge comunitaria, nonché delle direttive per cui il Governo ha stabilito di non adottare specifici atti di recepimento ritenendo che l'ordinamento sia già conforme;

al fine di snellire gli adempimenti burocratici che spettano al Governo, in termini di informazione delle Camere sull'attività dell'Unione europea, e di definire uno strumento di supporto idoneo per l'azione di indirizzo del Parlamento in relazione alla partecipazione dell'Italia al procedimento formativo del diritto comunitario, la Giunta propone di inserire nel disegno di legge disposizioni volte a riunire in un'unica relazione annuale, da presentare al Parlamento entro il 31 gen-

naio, contestualmente alla presentazione del disegno di legge comunitaria, la relazione semestrale di cui all'articolo 7 della legge n. 86 del 1989 (*Doc. LXXXVII*) sul procedimento normativo comunitario, la relazione annuale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge n. 871 del 1965 (*Doc. XIX*) sull'attività dell'Unione europea, nonché la relazione annuale di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 86 del 1989 (*Doc. XIX-bis*) sull'attività del Consiglio d'Europa e dell'UEO nella prospettiva dell'unificazione europea, abrogando quindi le suddette disposizioni;

rilevando la consistente quantità di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia - che pone il paese tra i primi posti per lettere di messa in mora, pareri motivati e ricorsi alla Corte di giustizia - la Giunta propone di inserire nel disegno di legge disposizioni che obblighino il Governo a corredare in futuro i disegni di legge di una scheda che ne illustri i profili di conformità con la normativa comunitaria, analogamente a quanto già avviene in merito ai profili di copertura degli oneri di bilancio;

considerando che l'articolo 4 - che contempla l'attuazione in via amministrativa di direttive concernenti materie non già disciplinate per legge nè sottoposte a riserva di legge, di cui all'allegato D - ha un valore essenzialmente informativo, la Giunta propone di inserire disposizioni che modifichino l'articolo 4, comma 8, della legge n. 86 del 1989, precisando che i due elenchi delle direttive, rispettivamente attuate o da attuare in via amministrativa, devono essere allegati alla relazione introduttiva del disegno di legge comunitaria, sopprimendo, di conseguenza, l'allegato D nella futura legge comunitaria;

la Giunta richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di definire una priorità tra le materie per cui è prevista l'emanazione dei testi unici compilativi, ai sensi dell'articolo 7, con particolare riferimento alla materia della sicurezza e delle condizioni di lavoro, e sulla possibilità di prevedere in taluni casi il parere delle Commissioni parlamentari competenti oltre che della Conferenza Stato-Regioni;

in relazione alla partecipazione delle regioni all'attuazione del diritto comunitario - disciplinata, anche in relazione agli inadempimenti, dal combinato disposto degli articoli 9 e 11 della legge n. 86 del 1989 e dall'articolo 13, comma 5, della legge n. 128 del 1998 - la Giunta sottolinea l'esigenza di introdurre disposizioni di coordinamento con la legge n. 59 del 1997, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali e la riforma della pubblica amministrazione, aggiungendo all'articolo 1, comma 4, lettera e), le parole: «salvo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge n. 86 del 1989 e successive modificazioni»;

in relazione agli articoli 9 e 10, recanti disposizioni particolari di adempimento e criteri speciali di delega legislativa in materia, rispettivamente, di lavoro notturno e di interoperabilità del sistema ferroviario, la Giunta, preso atto della disponibilità del Governo ad adempiere agli obblighi comunitari anche con provvedimenti legislativi ad *hoc*, richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di svolgere un

esame più approfondito delle implicazioni dell'attuazione di talune direttive, prevedendone il recepimento con iniziative legislative specifiche;

la Giunta sottolinea infine l'esigenza di trasformare gli ordini del giorno approvati dal Senato in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria 1995-1997, ove opportuno, in emendamenti integrativi del disegno di legge all'esame.

La Giunta chiede, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, la pubblicazione del presente parere.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: VALDUCCI)

15 luglio 1998

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge, valutati i profili di propria specifica competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) è necessario che nel recepimento delle direttive comunitarie siano rispettate le competenze normative e amministrative conferite alle regioni con la legge n. 59 del 1997 e i relativi decreti legislativi attuativi, nonchè gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

b) è necessario, coerentemente con l'osservazione di cui sopra, che nell'adeguamento della normativa nazionale al diritto comunitario sia tenuto presente il principio di sussidiarietà, devolvendo agli enti territoriali compiti e funzioni compatibili con le loro rispettive dimensioni ed evitando una normazione dettagliata;

c) è necessario che il disegno di legge comunitaria sia coordinato con altre iniziative legislative di carattere settoriale, onde evitare sovrapposizioni e disarmonie normative, anche ricorrendo alla predisposizione di testi unici di coordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non propo-
nenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)**Identico**(Si vedano le modifiche agli allegati A e
B richiamati).*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

Art. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o esponano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

sposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si applicano, ove già non previsto, a tutte le violazioni delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammonda.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 4.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa)

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 1 dell'articolo 2.

2. *Identico.*

(Si vedano le modifiche all'allegato C richiamato).

3. *Identico.*

Art. 4.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa)

1. *Identico.*

(Si vedano le modifiche all'allegato D richiamato).

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 5.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.

Art. 6.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.

Art. 5.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

Identico

Art. 6.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3**, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

golamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 7.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di marcatura CE e modifiche all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)

1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

«1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. *Identico.*

Art. 7.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

Identico

Art. 8.

(Disposizioni in materia di marcatura CE e modifiche all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea».

2. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, tra la parola: «relative» e le parole: «all'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «alle procedure finalizzate».

3. Il comma 6 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

«6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza».

4. Alle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato dai commi 1, 2 e 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Modifiche della legge 9 marzo 1989, n. 86)

1. All'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:

a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa».

2. L'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Relazione annuale al Parlamento*) - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro competente per le politiche comunitarie presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso».

Art. 10.

(Integrazione dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400)

1. All'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «nonché dei regolamenti comunitari».

Art. 11.

(Integrazioni al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «venti giorni» sono inserite le seguenti: «; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere».

2. All'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere».

(Segue: Testo del disegno di legge)

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI
ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI
SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 9.

(Lavoro notturno)

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 4 dicembre 1997, l'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'inizio dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino».

2. Fino all'approvazione della legge organica in materia di orario di lavoro, il Go-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, nonché l'articolo 4, comma 8, e l'articolo 8 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI
ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI
SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 13.

(Integrazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508)

1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare può imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati».

Art. 14.

(Lavoro notturno)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

verno è delegato a emanare uno o più decreti legislativi in materia di lavoro notturno, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione dei lavoratori interessati;

b) prevedere che la prestazione di lavoro notturno determini una riduzione dell'orario di lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva, secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva;

c) prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli altri settori, sia nel settore privato che nel settore pubblico, al lavoro notturno siano adibiti con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali;

d) prevedere che il lavoro notturno non debba essere obbligatoriamente prestato:

1) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, dal padre se coniuge o convivente con la stessa;

2) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore di un figlio di età inferiore a dodici anni;

3) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

e) nei settori diversi da quelli indicati dal presente articolo prevedere, ferme restando le norme sull'astensione obbligatoria, il diritto delle lavoratrici all'esclusione dalla prestazione del lavoro notturno, dall'inizio dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del figlio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede di contrattazione collettiva;

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 10.

(Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le condizioni riguardanti il progetto, la costruzione, l'assetto e la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle linee ferroviarie italiane, nuove ed esistenti, inserite nella rete transeuropea ad alta velocità, affinché ne sia garantita l'interconnessione e l'interoperabilità con il sistema europeo ad alta velocità, anche quale condizione ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria nazionale da parte delle

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

g) prevedere che, per i casi di esonero dalla prestazione di lavoro notturno di cui alla lettera d), debba essere prevista una verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in assenza, con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti maggiormente rappresentative;

h) prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia accompagnata da procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per accertare l'idoneità dei lavoratori interessati;

i) garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad altre mansioni o altri ruoli diurni in caso di sopraggiunta inidoneità alla prestazione di lavoro notturno;

l) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per le lavorazioni che comportano rischi particolari.

Art. 15.

(Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: criteri di delega)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ferrovie comunitarie; per dette linee deve essere fatta salva la coerenza dell'insieme della rete ferroviaria esistente sul territorio nazionale, nonchè la validità economica delle disposizioni da adottare;

b) indicare gli eventuali casi particolari e le procedure per le richieste di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI);

c) prevedere che nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse le specifiche tecniche di interoperabilità;

d) prevedere che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, o la procedura di verifica «CE» dei sottosistemi, uno o più organismi, aventi almeno i requisiti minimi previsti dall'allegato VII della direttiva 96/48/CE.

Art. 11.

(Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori: criteri di delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per dare organica attuazione alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le misure necessarie ad assicurare, in via generale, la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, nonchè le specifiche misure di protezione da attuare anche per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazione e per gli interventi di cui, rispettivamente, ai titoli VII e IX della direttiva 96/29/EURATOM;

b) individuare le altre pratiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *c)*, della direttiva 96/29/EURATOM, nonchè le altre pratiche da sottoporre ad autorizzazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori: criteri di delega)

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

preventiva, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM;

c) indicare le pratiche non soggette ad autorizzazione previste dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 96/29/EURATOM;

d) fissare i livelli di eliminazione per lo smaltimento, il riciclo o la riutilizzazione ai fini della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM.

Art. 12.

*(Etichettatura dei prodotti alimentari:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche agricole e della sanità, possono essere stabilite le eventuali specifiche merceologiche e le indicazioni di utilizzazione, nonchè la denominazione di vendita dei prodotti alimentari di un Paese membro, nei casi in cui la stessa:

1) non è disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o dagli usi;

2) designa, nel Paese di produzione, un prodotto che, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale da quello conosciuto sotto tale denominazione nel Paese di commercializzazione, non garantendo una corretta informazione del consumatore;

b) prevedere anche l'uso della lingua italiana nelle indicazioni che devono essere riportate in etichetta;

c) prevedere la revisione del sistema sanzionatorio dell'intera materia che concerne la etichettatura dei prodotti alimenta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

*(Etichettatura dei prodotti alimentari:
criteri di delega)*

Identico

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ri, stabilendo, oltre all'introduzione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, anche un riordino ed una armonizzazione di quelle già esistenti. Il riordino del sistema sanzionatorio nella materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari potrà avvenire mediante l'introduzione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire un milionecinquecentomila e non superiore a lire nove milioni, precisandosi che ai fini della determinazione in concreto della sanzione si dovrà tenere conto del numero dei prodotti o delle loro porzioni aventi un'etichettatura non conforme, fermo restando il rispetto degli altri principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 13.

(Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati)

1. L'attuazione della direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 e, per quanto riguarda la realizzazione di nuovi impianti e le modifiche sostanziali, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, anche con rinvio a norme regolamentari, le modalità di armonizzazione dei procedimenti nei casi in cui la realizzazione del progetto preveda specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni ed assensi, comunque denominati, delle amministrazioni interessate nelle materie connesse alla valutazione di impatto am-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

bientale, ivi compreso l'adeguamento dei tempi istruttori per lo svolgimento delle conferenze di servizi;

b) prevedere che la procedura di cui alla lettera *a)* esoneri il proponente da ogni altro parere, nulla osta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati di cui alla lettera *a)* e si concluda con un unico provvedimento;

c) prevedere che la valutazione ambientale di piani e programmi, che hanno incidenze notevoli sull'ambiente, ne verifichi la coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito di accordi internazionali, direttive comunitarie, leggi e atti di indirizzo nazionali, nonchè definire le modalità della partecipazione del pubblico alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale;

d) prevedere criteri di determinazione di una quota a carico del committente a copertura degli oneri per l'amministrazione per lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) per opere di particolare difficoltà, nonchè per quelle opere per le quali venga previsto dal provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale il monitoraggio della fase di cantiere con la partecipazione del Ministero dell'ambiente;

e) prevedere, in deroga all'entità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, che per le violazioni delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecentomilioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)

95/46/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati.

96/35/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

96/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

97/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonchè la relativa pubblicità.

97/11/CE: direttiva del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

97/23/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.

97/42/CE: direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1997, che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

97/52/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione, rispettivamente, degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori.

97/55/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole, al fine di includervi la pubblicità comparativa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Soppressa.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

97/66/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente il trattamento dei dati a carattere personale e protezione della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.

97/76/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale.

97/81/CE: direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppressa.

97/70/CE: direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

Identica.

97/78/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

97/79/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

Identica.

98/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

98/6/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.

98/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.

98/8/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

98/18/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima diretti-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

va particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

98/29/CE: direttiva del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/EURATOM.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO B

(*Articolo 1, commi 1 e 3*)

Identica.

Identica.

97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ALLEGATO C

(Articolo 3)

97/49/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

97/51/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni.

97/53/CE: direttiva della Commissione, dell'11 settembre 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

97/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO C
(*Articolo 3*)

Identica.

Soppressa.

Soppressa.

Identica.

98/45/CE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1998, che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ALLEGATO D

(Articolo 4)

92/94/CEE: direttiva del Consiglio, del 9 novembre 1982, che modifica la direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia).

93/23/CEE: direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini.

93/24/CEE: direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini.

93/25/CEE: direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini.

97/24/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

97/40/CE: direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica la direttiva 93/113/CE relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali.

97/41/CE: direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO D

(Articolo 4)

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

97/34/CE: direttiva della Commissione, del 6 giugno 1997, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

Identica.

Identica.

97/51/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

97/54/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 1997, che modifica, per quanto riguarda la velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote, le direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e 89/173/CEE del Consiglio.

97/56/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 1997, recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

97/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1997, che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

97/59/CE: direttiva della Commissione, del 7 ottobre 1997, che adatta al progresso tecnico la direttiva 90/679/CEE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

97/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante terza modifica della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

97/61/CE: direttiva del Consiglio, del 20 ottobre 1997, che modifica l'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

97/64/CE: direttiva della Commissione, del 10 novembre 1997, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (oli per lampade).

97/65/CE: direttiva della Commissione, del 26 novembre 1997, recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

97/68/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro le

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

97/69/CE: direttiva della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

97/71/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

97/72/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

97/73/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante iscrizione di una sostanza attiva (Imazalil) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

97/77/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE riguardanti le indagini statistiche da effettuare nei settori della produzione di suini, di bovini, di ovini e caprini.

98/3/CE: direttiva del Consiglio, del 15 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

98/10/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.

98/11/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.

98/12/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

98/13/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità.

98/14/CE: direttiva della Commissione, del 6 febbraio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

98/16/CE: ventiduesima direttiva della Commissione, del 5 marzo 1998, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

98/17/CE: direttiva della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

98/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 marzo 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

98/20/CE: direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).

98/22/CE: direttiva della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi.

98/25/CE: direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1998, che modifica la direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).

98/28/CE: direttiva della Commissione, del 29 aprile 1998, recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio.

98/38/CE: direttiva della Commissione, del 3 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/39/CE: direttiva della Commissione, del 5 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/40/CE: direttiva della Commissione, dell'8 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/41/CE: direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità.

98/51/CE: direttiva della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

98/60/CE: direttiva della Commissione, del 24 luglio 1998, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

